

La ricorrente, a motivazione del suo ricorso deduce che l'art. 2 quater della direttiva 375/2007/CE è in contrasto con il principio generale della certezza del diritto. Secondo la ricorrente, la norma impugnata condiziona la possibilità di tenere in esercizio aeromobili ad una circostanza esauritasi nel passato, cioè con l'iscrizione nel registro in essere già da prima dell'adesione dello Stato membro all'Unione. Con tutta evidenza, in passato per i singoli interessati non era possibile osservare tale circostanza.

Inoltre, a parere della ricorrente, l'articolo impugnato del regolamento n. 275/2007/CE è in contrasto con il principio di proporzionalità quale risulta dall'art. 5, CE del Trattato. A questo proposito la ricorrente deduce che in considerazione dei soggetti che si ritrovano iscritti nei registri nazionali degli aeromobili dopo l'adesione, l'impugnata disposizione costituisce una restrizione sproporzionata. Tale articolo introduce un regime e una normativa inutili dal punto di vista della sicurezza aerea e con ciò va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Trattato CE.

(¹) Regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 94, pagg. 3-17).

Ricorso proposto l'11 luglio 2007 — Ristic e a./Commissione

(Causa T-238/07)

(2007/C 211/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Ristic AG (Burgthann, Germania), Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Germania), Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Germania) e Rainbow Export Processing SA (San José, Costa Rica) (rappresentante: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

— Annullare la decisione della Commissione 16 maggio 2007 (2007/362/CE) ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, nella parte in cui ha modificato la decisione 2004/432/CE nel senso che il Costa Rica non figura più nella prima colonna del relativo allegato con il proprio codice ISO 2, che non viene più indicato con il proprio nome nella

seconda colonna e che, nell'ottava colonna, non è più contrassegnato con la lettera «X», secondo cui, ai sensi della decisione 2004/432/CE, possono essere importati nell'Unione europea dal Costa Rica animali di acquicoltura ovvero prodotti derivati da animali di acquicoltura;

- nel merito, condannare la Comunità europea al risarcimento del danno derivato alla ricorrente dalla decisione della Commissione;
- condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 2007/362/CE (¹), in quanto, per effetto di quest'ultima, il Costa Rica verrebbe ad essere escluso, con riguardo agli animali di acquicoltura e ai prodotti di derivazione animale da acquicoltura, dall'elenco dei paesi terzi per i quali sono stati approvati i piani di sorveglianza dei residui.

Le ricorrenti sono imprese che si occupano, in particolare, della trasformazione e della commercializzazione di gamberetti di acquicoltura nel Costa Rica e nell'Equador. Esse deducono di essere direttamente ed individualmente interessate dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

Le ricorrenti deducono, a sostegno della propria domanda, la nullità della decisione impugnata per violazione del principio di proporzionalità. La convenuta avrebbe inoltre violato il loro diritto di audizione e sarebbe incorsa in eccesso di potere.

(¹) Decisione della Commissione 16 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2088] (GU L 138, pag. 18).

Ricorso presentato il 9 luglio 2007 — Pathé Distribution SAS/EACEA

(Causa T-239/07)

(2007/C 211/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pathé Distribution SAS (Parigi, Francia) (Rappresentante: P. Deprez, avocat)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)